



Data protocollo

Oggetto: Circolare Motorizzazione 1/2022 - utilizzo
cinture di sicurezza in emergenza-urgenza

Alla c.a. Presidenti dei Comitati territoriali
Presidenti dei Comitati Regionali e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
Personale dipendente

e.p.c. Al Consiglio Direttivo Nazionale

Gentilissimi,

si rende necessario, a seguito di richieste pervenute dal territorio, fornire alcuni chiarimenti rispetto all'utilizzo delle cinture di sicurezza in regime di emergenza-urgenza.

Preliminarmente occorre richiamarsi a quanto previsto dal Codice della Strada il quale, all'art. 172, comma 8, prevede: *"Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza: [...] b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;"*.

Il concetto di intervento di emergenza, come situazione che deroga ai doveri imposti dalle regole di comportamento del codice medesimo, viene indicato nel successivo art. 177 comma 2, il quale elenca una serie di veicoli adibiti a servizi specifici: *"I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 (n.d.r. protezione civile, autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, mezzi di soccorso), nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza."*

Nel caso delle molteplici attività poste in essere dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, è opportuno sottolineare come rientrino, oltre a quelle delle autoambulanze, anche quelle di protezione civile e di soccorso in generale e, soprattutto, quanto i due suddetti articoli siano da valutare congiuntamente. Inoltre si ricorda che, per qualificare correttamente l'intervento di emergenza, si deve far riferimento all'assegnazione dei codici di intervento.

Circa le regole di comune prudenza e diligenza, queste si richiamano all'art. 140 del C.d.S. il quale pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, comportamenti disciplinati oltre che nel titolo V "Norme di comportamento" anche nei titoli precedenti del codice ed avuto sempre riguardo ad una visione d'insieme del Codice e del Regolamento. Infatti le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e di diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, anche se prevedibili.



C'è da premettere ulteriormente che:

- a) la CRI è una realtà impegnata ed esposta anche sul versante della sicurezza stradale ed essa, per prima, deve essere d'esempio per la collettività;
- b) l'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza compromette la funzionalità e l'utilità dei sistemi di protezione di cui è dotato il veicolo.

Alla luce di quanto esposto, in particolare della normativa specifica e delle buone regole di condotta dei volontari e dipendenti CRI, **si conferma l'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza anche in circolazione stradale per attività di emergenza-urgenza**. Inoltre si sottolinea che la tipologia del servizio svolto sui mezzi di soccorso è fonte di criticità ulteriore nel caso in cui uno o più membri dell'equipaggio si trovino, per motivi indifferibili, a dover operare sul paziente rimanendo disancorati dal proprio sedile. Dette evenienze impongono al conducente di adeguare la propria condotta al volante (anche rispetto alla velocità, manovre repentine, ecc.), fermo restando che, una volta terminato l'intervento sul paziente, l'equipaggio torni ad indossare le cinture.

Pertanto quanto previsto dall'art. 21 dalle Linee Guida II sull'applicazione di una sanzione di decurtazione tra 5 ed 8 punti dalla patente di servizio CRI per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, è relativo anche alle attività in emergenza-urgenza, ad esclusione degli eventuali interventi indifferibili sul paziente o situazioni analoghe.

Le considerazioni su esposte, relative alla opportunità e allo stile di condotta interni, lasciano comunque in essere il diritto di presentare ricorso in caso di contestata violazione al Codice della Strada da un ente terzo in presenza di obiettive e motivate ragioni, come previsto dall'art. 4 della legge 689/81.

Il Presidente della Commissione Nazionale Motorizzazione

Antonio Cerrai

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca